

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 261/68 <sup>(1)</sup>

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(17 dicembre 1968)

**Oggetto :** Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la RDT per lo sviluppo del loro interscambio

1. Può la Commissione fornire precisazioni in merito al recente accordo tra la Repubblica federale di Germania e la RDT per lo sviluppo del loro interscambio ?

2. La Commissione era stata messa preventivamente al corrente di questo accordo ?

3. In caso di risposta negativa a quest'ultimo quesito, non ritiene essa auspicabile di essere anticipatamente informata del contenuto di tale tipo di accordo tra la Repubblica federale e la RDT per avere la possibilità di formulare le proprie osservazioni al riguardo ?

4. Merci in provenienza dalla RDT che sono importate dalla Repubblica federale in seguito a tale accordo sono poste in libera circolazione nella Comunità ? In caso affermativo, può tale fatto avere delle conseguenze sulle relazioni commerciali tra la RDT e gli altri Stati membri della CEE ?

5. Merci che in virtù di tale accordo sono fornite dalla Repubblica federale alla RDT possono essere

liberamente acquistate nella Comunità dagli esportatori della Germania occidentale ?

6. Qual è, in base a tale accordo, la quota parte dei prodotti agricoli nelle importazioni della Repubblica federale in provenienza dalla RDT ?

7. Quale è stato negli ultimi dieci anni l'andamento delle importazioni di prodotti agricoli dalla RDT nella Repubblica federale in confronto alle importazioni di tali prodotti dalla RDT negli altri Stati membri della Comunità ? Possono essere forniti dati analoghi anche per i prodotti non agricoli ?

8. Quale è stato negli ultimi dieci anni l'andamento delle importazioni di prodotti agricoli dalla RDT nella Repubblica federale in rapporto alle importazioni di tali prodotti dagli altri paesi del Comecon nella Repubblica federale ? Possono essere forniti dati analoghi per i prodotti non agricoli ?

9. Può essere fornito un prospetto dei dati degli ultimi dieci anni relativi alle importazioni comunitarie di prodotti agricoli in provenienza dai paesi del Comecon, RDT inclusa, ripartiti per singoli Stati membri, tanto della Comunità quanto del Comecon, sia per quanto riguarda il volume globale che i principali prodotti per i quali esiste nella Comunità un ordinamento di mercato ?

<sup>(1)</sup> Una prima risposta a questa interrogazione era già stata data il 21. 2. 1969 (GU n. C 29 del 6. 3. 1969, pag. 14).

**Risposta complementare***(30 maggio 1969)*

6. Le modifiche adottate, il 6 dicembre 1968, alla Convenzione relativa al commercio interno tedesco, alla sua versione del 16 agosto 1960, riguardano, per i prodotti agricoli, soltanto la fecola di patate per la quale la quota della zona monetaria del Marco-Est nelle importazioni della Repubblica federale, stabilita in 3 milioni di DM nell'Accordo di base, è stata ridotta a 2 milioni di DM.

7.-9. Le tavole allegate sono state elaborate dai servizi della Commissione sulla scorta dei dati forniti per il commercio estero dagli istituti statistici nazionali e, per il traffico fra le due zone, dalla pubblicazione: « Warenverkehr zwischen den Währungsgebieten der DM West und Ost, Reihe 6, Fachserie F » edita dall'istituto statistico federale di Wiesbaden.

**Raffronto delle forniture nella Repubblica federale di Germania dalla zona del Marco-Est  
con le importazioni degli altri Stati membri della CEE dalla zona del Marco-Est**

**I. PRODOTTI AGRICOLI <sup>(1)</sup>**

(in milioni di u.c.)

Anni	Paeseim portatore o ricevente									
	Francia		UEBL		Paesi Bassi		Italia		Importazioni della R.f. di Germania	
	Prod. agric.	di cui <sup>(2)</sup> : prod. alim., bevande, tabacchi	Prod. agric.	di cui <sup>(2)</sup> : prod. alim., bevande, tabacchi	Prod. agric.	di cui <sup>(2)</sup> : prod. alim., bevande, tabacchi	Prod. agric.	di cui <sup>(2)</sup> : prod. alim., bevande, tabacchi	Prod. agric.	di cui <sup>(2)</sup> : prod. alim., bevande, tabacchi
1958	1,2	1,1	0,1	..	0,4	0,3	0,2	0,2	ND	29,8
1959	0,5	0,4	0,5	0,4	1,8	1,6	1,4	0,3	ND	32,6
1960	0,7	0,6	0,8	0,7	3,2	2,9	1,4	1,2	ND	44,1
1961	1,4	1,4	0,3	0,1	1,0	0,7	2,3	1,0	ND	28,6
1962	0,8	0,7	0,1	..	1,2	0,4	1,2	0,4	ND	30,3
1963	4,5	4,3	0,6	0,3	2,8	0,9	1,0	0,1	ND	36,1
1964	4,8	4,6	4,1	3,3	4,9	1,3	3,4	2,9	ND	45,1
1965	5,1	4,7	4,4	3,5	5,7	1,8	2,4	2,1	ND	72,1
1966	10,4	9,9	5,2	4,8	4,1	2,0	12,3	12,2	99,0	90,0
1967	11,0	10,5	5,9	5,0	5,6	3,6	18,8	18,2	104,4	95,6

**II. ALTRI PRODOTTI <sup>(3)</sup>**

1958	6,2	10,1	10,8	3,9	ND	174,5
1959	6,7	12,5	13,9	5,7	ND	179,8
1960	6,5	14,9	15,8	13,3	ND	223,2
1961	7,1	14,2	16,9	13,3	ND	205,4
1962	15,2	13,9	8,9	7,5	ND	198,3
1963	8,2	19,3	22,4	12,3	ND	219,5
1964	9,6	19,6	28,9	11,9	ND	211,7
1965	11,2	22,7	31,0	12,7	ND	243,0
1966	16,0	21,5	29,9	14,2	237,3	246,3
1967	15,3	22,4	33,0	18,2	211,6	220,4

<sup>(1)</sup> Sezioni CST 0, 1, 21, 22, 231,1, 24, 261 a 265, 29, 4, 599.5.2.

<sup>(2)</sup> Sezioni CST 0, 1.

<sup>(3)</sup> Altri prodotti calcolati, da una parte, per differenza fra il totale « tutti i prodotti » e il totale dei prodotti agricoli e, dall'altra, per differenza fra i totali di tutti i prodotti e i « prodotti alimentari, bevande e i tabacchi » (per la R.f. di Germania).  
ND = non disponibile.

Raffronto delle forniture nella R. f. di Germania dalla zona del Marco-Est con le importazioni della R. f. di Germania dai paesi membri del Comecon

I. PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCHI <sup>(1)</sup>

(in milioni di u.c.)

Anni	Forniture dalla zona del Marco-Est	Altri paesi membri del Comecon	URSS	Polonia	Cecoslovacchia	Ungheria	Romania	Bulgaria	Mongolia (Rep. pop.)	Totale Comecon	Albania
1958	29,8	81,9	4,1	32,1	9,3	20,0	5,1	11,3	—	111,7	..
1959	32,6	114,0	11,7	44,9	12,1	28,9	3,3	13,1	—	146,6	0,1
1960	44,1	120,2	15,4	42,7	10,6	29,6	7,9	14,0	—	164,3	0,1
1961	28,6	146,9	25,6	46,8	10,8	28,4	17,0	18,3	—	175,5	0,1
1962	30,3	162,4	31,0	43,9	12,5	29,6	23,7	21,7	—	192,7	0,1
1963	36,1	152,8	26,3	40,6	13,4	35,2	13,1	24,2	—	188,9	0,2
1964	45,1	147,6	13,5	43,7	13,2	34,1	18,6	24,5	—	192,7	0,1
1965	72,1	187,7	17,4	52,7	18,1	44,6	24,6	30,3	—	259,8	0,1
1966	90,0	201,1	23,3	61,1	17,6	45,8	21,5	31,8	—	291,1	0,5
1967	95,6	211,3	35,6	54,7	19,4	34,0	36,5	31,1	—	306,9	0,1

II. ALTRI PRODOTTI <sup>(2)</sup>

1958	174,5	184,6	68,7	38,9	40,1	10,6	24,1	2,2	—	359,1	..
1959	179,8	209,1	91,3	36,2	44,1	13,5	21,7	2,3	—	388,9	0,1
1960	223,2	260,5	120,9	33,6	51,1	14,9	34,1	5,7	0,2	483,7	0,1
1961	205,4	265,8	117,3	37,5	51,2	18,7	35,4	5,3	0,4	471,2	0,1
1962	198,3	310,2	155,9	38,0	53,4	19,2	38,2	5,0	0,5	508,5	0,1
1963	219,5	300,4	137,4	39,9	52,0	22,7	43,1	5,0	0,3	519,9	0,1
1964	211,7	339,1	156,9	47,0	58,8	27,7	42,7	5,7	0,3	550,8	0,1
1965	243,0	401,9	193,1	56,2	66,1	27,3	47,8	11,0	0,4	644,9	0,1
1966	246,3	448,9	222,0	59,3	69,0	34,4	53,0	11,0	0,2	695,8	0,5
1967	220,4	455,0	229,2	55,2	70,9	35,0	51,2	13,4	0,1	675,4	0,1

<sup>(1)</sup> CST 0, 1.

<sup>(2)</sup> Altri prodotti calcolati per differenza tra il totale « tutti i prodotti » e i prodotti alimentari, le bevande e i tabacchi.

**Evoluzione delle importazioni nella CEE e negli Stati membri di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>  
provenienti dal Comecon**

(comprese le forniture nella R.f. di Germania dalla zona del Marco-Est)

*(in milioni di u.c.)*

Paesi esportatori	Paesi importatori						
	Anni	CEE	Francia	UEBL	Paesi Bassi	Germania (R.f.) <sup>(2)</sup>	Italia
Totale Comecon <sup>(2)</sup>	1958	187,5	24,5	11,8	11,4	111,7	28,1
	1959	258,8	33,6	13,3	32,6	146,6	32,7
	1960	291,9	18,9	14,6	27,7	164,3	66,4
	1961	334,5	24,1	24,8	27,3	175,5	82,8
	1962	343,6	37,3	19,8	19,7	192,7	74,1
	1963	417,4	45,9	20,2	20,0	188,9	142,4
	1964	392,0	41,3	21,5	13,5	192,7	123,0
	1965	531,1	48,0	19,3	34,6	259,8	169,4
	1966	627,3	73,4	30,8	39,7	292,5	190,9
	1967	722,2	71,6	38,6	44,2	310,1	257,7
Zona del Marco-Est	1958	31,4	1,1	—	0,3	29,8	0,2
	1959	35,3	0,4	0,4	1,6	32,6	0,3
	1960	49,5	0,6	0,7	2,9	44,1	1,2
	1961	31,8	1,4	0,1	0,7	28,6	1,0
	1962	31,8	0,7	..	0,4	30,3	0,4
	1963	41,7	4,3	0,3	0,9	36,1	0,1
	1964	57,2	4,6	3,3	1,3	45,1	2,9
	1965	84,2	4,7	3,5	1,8	72,1	2,1
	1966	120,3	9,9	4,8	2,0	91,4	12,2
	1967	136,1	10,5	5,0	3,6	98,8	18,2
URSS	1958	16,4	2,8	3,8	4,4	4,1	1,3
	1959	63,7	16,9	6,6	26,1	11,7	2,4
	1960	50,6	5,1	4,3	18,6	15,4	7,2
	1961	72,0	6,2	8,1	14,7	25,6	17,4
	1962	61,8	10,2	5,4	10,1	31,0	5,1
	1963	63,1	9,2	3,8	9,1	26,3	14,7
	1964	29,8	9,2	2,0	2,2	13,5	2,9
	1965	67,4	8,9	3,1	21,3	17,4	16,7
	1966	79,9	14,6	11,6	24,6	23,3	5,8
	1967	94,2	14,9	12,8	22,2	35,6	8,7
Polonia	1958	47,3	4,3	2,5	2,7	32,1	5,7
	1959	60,2	4,1	1,6	1,3	44,9	8,3
	1960	66,7	2,4	3,4	1,9	42,7	16,3
	1961	80,6	4,4	5,3	2,2	46,8	21,9
	1962	89,2	8,1	5,9	3,0	43,9	28,3
	1963	93,9	6,3	5,0	4,1	40,6	37,9
	1964	99,0	9,1	6,1	3,1	43,7	37,0
	1965	120,1	11,4	5,6	3,7	52,7	46,7
	1966	128,7	13,5	7,2	4,6	61,1	42,3
	1967	128,8	14,6	7,5	6,0	54,7	46,0

(in milioni di u.c.)

Paesi esportatori	Paesi importatori						
	Anni	CEE	Francia	UEBL	Paesi Bassi	Germania (R.f.) <sup>(2)</sup>	Italia
Cecoslovacchia	1958	18,1	3,1	2,8	1,2	9,3	1,7
	1959	21,2	4,0	2,4	0,8	12,1	1,9
	1960	18,0	1,7	2,3	1,1	10,6	2,3
	1961	20,1	1,7	3,1	1,7	10,8	2,8
	1962	24,3	2,6	3,5	1,6	12,5	4,1
	1963	32,3	2,7	3,8	1,2	13,4	11,2
	1964	31,3	3,3	2,9	1,8	13,2	10,1
	1965	36,4	3,4	3,2	2,0	18,1	9,7
	1966	31,8	3,6	2,0	1,7	17,6	6,9
1967	41,9	3,0	3,5	1,8	19,4	14,2	
Ungheria	1958	38,3	4,5	1,0	0,6	20,0	12,2
	1959	50,2	5,3	1,4	1,2	28,9	13,4
	1960	52,5	5,1	1,5	0,8	29,6	15,5
	1961	49,2	4,9	1,3	1,8	28,4	12,8
	1962	52,7	5,1	1,4	1,8	29,6	14,8
	1963	83,2	7,0	1,5	1,9	35,2	37,6
	1964	76,8	6,8	1,5	1,6	34,1	32,8
	1965	96,8	10,9	1,2	1,7	44,6	38,4
	1966	114,5	18,3	1,4	2,1	45,8	46,9
1967	121,8	13,8	3,0	2,8	34,0	68,2	
Romania	1958	14,0	4,0	0,5	1,7	5,1	2,7
	1959	7,5	0,9	0,3	1,1	3,3	1,9
	1960	25,7	1,3	1,8	1,6	7,9	13,1
	1961	42,9	2,3	5,8	4,3	17,0	13,5
	1962	42,0	4,0	3,1	1,7	23,7	9,5
	1963	48,1	6,3	5,2	2,2	13,1	21,3
	1964	50,6	2,3	4,9	3,0	18,6	21,8
	1965	64,4	3,1	1,8	3,3	24,6	31,6
	1966	71,5	4,1	2,4	3,9	21,5	39,6
1967	108,7	6,3	5,4	6,6	36,5	53,9	
Bulgaria	1958	22,0	4,7	1,2	0,5	11,3	4,3
	1959	20,7	2,0	0,6	0,5	13,1	4,5
	1960	28,9	2,7	0,6	0,8	14,0	10,8
	1961	37,9	3,2	1,1	1,9	18,3	13,4
	1962	41,8	6,6	0,5	1,1	21,7	11,9
	1963	55,1	10,1	0,6	0,6	24,2	19,6
	1964	47,3	6,0	0,8	0,5	24,5	15,5
	1965	61,8	5,6	0,9	0,8	30,3	24,2
	1966	80,6	9,4	1,4	0,8	31,8	37,2
1967	90,7	8,5	1,4	1,2	31,1	48,5	

<sup>(1)</sup> CST 0, 1, 22, 4.<sup>(2)</sup> Le importazioni dalla Repubblica popolare mongola sono nulle per questi prodotti.<sup>(3)</sup> Poiché i codici utilizzati nella zona del Marco-Est non possono essere trascritti in CST dal 1958 al 1965, i totali delle forniture nella R.f. di Germania dalla zona del Marco-Est comprendono taluni altri prodotti che nel 1966 e 1967 rappresentavano rispettivamente 3,8 e 3,9 milioni di u.c., ossia circa il 4% del totale.

Importazioni della CEE dai paesi del Comecon di prodotti agricoli e di prodotti oggetto di un'organizzazione comune di mercato (1)  
(comprese le forniture nella R. f. di Germania dalla zona del Marco-Est)

(in milioni di u.c.)

Paesi importatori	Paesi esportatori										Comecon Totale (2)				
	Zona del Marco-Est		URSS		Polonia		Cecoslovacchia		Ungheria			Romania		Bulgaria	
	1966	1967	1966	1967	1966	1967	1966	1967	1966	1967		1966	1967	1966	1967

## I. PRODOTTI AGRICOLI (3)

CEE ovvero Francia UEBL Paesi Bassi Germania (R.f.) Italia	127,9 9,9 4,8 2,0 99,0 12,2	141,7 10,5 5,0 3,6 104,4 18,2	79,9 14,6 11,6 24,6 23,3 5,8	94,2 14,9 12,8 22,2 35,6 8,7	128,7 13,5 7,2 4,6 61,1 42,3	128,8 14,6 7,5 6,0 54,7 46,0	31,8 3,6 2,0 1,7 17,6 6,9	41,9 3,0 3,5 2,1 1,8 14,2	114,5 18,3 1,4 2,1 45,8 46,9	121,8 13,8 3,0 2,8 34,0 68,2	71,5 4,1 2,4 3,9 21,5 39,6	108,7 6,3 5,4 6,6 36,5 53,9	80,6 9,4 1,4 0,8 31,8 37,2	90,6 8,5 1,4 1,2 300,1 48,5	634,9 73,4 30,8 39,7 300,1 190,9	727,7 71,6 -38,6 44,2 315,6 257,7
--	--	--	---	---	---	---	--	--	---	---	---	--	---	--	---	--

## PRODOTTI SOGGETTI AD ORGANIZZAZIONE DI MERCATO

CEE ovvero Francia UEBL Paesi Bassi Germania (R.f.) Italia	104,4 8,7 4,4 0,8 79,1 11,4	97,6 9,1 4,1 2,0 64,4 18,0	41,2 5,8 9,6 4,5 18,3 3,0	67,9 6,7 10,7 17,3 27,4 5,8	86,0 5,9 2,2 1,2 43,0 33,7	90,4 8,0 2,2 1,2 38,5 40,5	20,4 2,3 0,7 0,8 10,8 5,8	29,9 2,1 1,9 1,2 12,5 12,2	96,6 15,6 0,9 0,1 37,9 42,1	98,1 9,2 2,3 0,4 25,2 61,0	58,3 2,7 2,1 0,6 14,1 38,8	92,3 3,0 5,0 2,3 28,9 53,1	46,4 4,0 0,3 0,4 9,9 32,2	61,0 2,0 0,5 0,4 14,6 43,5	453,3 45,0 20,2 8,0 213,1 167,0	537,2 40,1 26,7 24,8 211,5 234,1
--	--	---	--	--	---	---	--	---	--	---	---	---	--	---	--	---

## CEREALI E PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI

CEE ovvero Francia UEBL Paesi Bassi Germania (R.f.) Italia	39,1 — — 0,3 38,8 —	39,8 — — 0,9 38,9 —	2,8 — — — 2,8 —	12,9 0,1 0,2 6,6 2,0 4,0	4,1 0,1 0,7 — 2,8 0,5	2,9 0,4 0,3 — 0,8 1,4	5,8 — 0,6 0,5 2,6 2,1	5,3 — 0,7 0,3 2,6 1,7	1,0 — — — 0,9 0,1	0,7 — — — 0,6 0,1	4,4 — 0,4 0,2 0,8 3,0	29,5 0,1 2,0 0,3 13,3 13,8	1,1 0,3 — — — 0,8	10,6 — — — — 10,6	58,3 0,4 1,7 1,0 45,9 9,3	101,7 0,6 3,2 8,1 58,2 31,6
--	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	--	--

## ANIMALI E CARNI DELLA SPECIE SUINA

CEE ovvero Francia UEBL Paesi Bassi Germania (R.f.) Italia	34,9 8,3 1,6 0,3 24,3 0,4	17,5 9,0 2,2 0,1 5,3 0,9	0,1 0,1 — — — —	0,6 0,6 — — — —	18,9 2,5 0,3 0,6 14,8 0,7	19,5 3,7 0,2 0,4 14,4 0,8	3,7 2,1 — — 1,2 0,4	3,2 1,5 0,2 0,1 1,2 0,3	19,0 9,9 — — 5,9 3,1	12,8 6,4 — — 4,0 2,3	8,3 2,1 0,5 — 2,3 3,4	9,9 2,0 0,3 — 3,4 4,2	8,0 2,9 0,2 — 1,0 3,9	3,7 1,1 0,1 — — 2,2	92,9 27,9 2,6 1,0 49,5 11,9	67,2 24,3 3,0 0,6 28,6 10,7
--	--	---	--------------------------------	--------------------------------	--	--	------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

## UOVA DI VOLATILI

CEE ovvero Francia UEBL Paesi Bassi Germania (R.f.) Italia	5,6 — — — 5,6 —	6,6 — — — 6,6 —	— — — — — —	— — — — — —	2,2 — — — 0,8 1,4	3,1 — — — 0,7 2,4	0,5 — — — 0,5 —	0,1 — — — 0,1 —	3,1 — — — 0,8 2,3	3,0 — — — 1,5 1,5	2,0 — — — 0,8 1,2	1,6 — — — 0,9 0,7	1,4 — — — 1,3 0,1	0,8 — — — 0,7 0,1	14,8 — — — 9,8 5,0	15,2 — — — 10,5 4,7
--	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

## VOLATILI VIVI E MORTI

CEE ovvero	Francia UEBL Paesi Bassi Germania (R.f.) Italia	0,2	..	..	10,3	8,7	1,8	1,8	6,8	5,3	0,6	0,7	1,1	1,3	20,8	17,8
		..	..	..	0,3	0,3	0,1	..	1,0	0,8	..	..	0,6	0,7	2,0	1,8
		0,2	..	..	9,7	8,1	1,7	1,8	4,5	3,6	0,6	0,7	0,4	0,6	17,1	14,8
		..	..	..	0,3	0,3	..	..	1,3	0,9	..	..	0,1	..	1,7	1,2

## PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

CEE ovvero	Francia UEBL Paesi Bassi Germania (R.f.) Italia	3,0	3,8	5,2	6,8	1,3	0,3	0,9	1,3	1,3	1,7	3,0	1,2	1,2	13,2	18,3
		..	..	..	..	0,5	..	0,1	0,1	0,1	..	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4
		2,6	1,1	5,2	6,0	0,2	0,1	0,7	0,5	0,6	1,0	2,4	0,1	0,2	9,7	12,0
		0,2	2,7	..	0,7	..	..	..	0,1	..	0,1	0,1	0,8	0,9	..	0,7
		0,2	..	..	0,1	0,3	0,2	0,1	0,6	0,4	0,6	0,4	0,1	..	2,0	1,2

## ANIMALI E CARNI DELLA SPECIE BOVINA

CEE ovvero	Francia UEBL Paesi Bassi Germania (R.f.) Italia	12,9	18,6	..	..	31,4	29,4	1,9	52,0	59,9	27,2	24,5	16,2	13,6	141,6	156,0
		..	..	..	..	1,5	1,8	0,1	4,5	1,6	..	0,2	..	..	6,1	4,0
		2,9	2,6	..	..	..	0,1	..	..	1,3	..	..	..	..	..	1,4
		10,0	16,0	..	..	4,0	0,1	..	14,6	0,1	2,0	0,3	..	..	23,5	8,0
		..	..	..	..	25,9	27,4	1,8	32,9	51,9	25,2	24,0	16,2	13,6	112,0	142,5

## GRASSI E OLI

CEE ovvero	Francia UEBL Paesi Bassi Germania (R.f.) Italia	1,5	2,6	31,7	45,9	6,4	14,5	1,0	2,6	4,9	9,4	17,6	13,2	20,8	65,8	109,5
		0,4	0,1	5,7	6,0	..	..	..	..	0,1	0,4	0,3	..	..	6,5	6,5
		0,2	1,0	3,3	4,4	..	0,4	..	..	..	0,1	0,3	..	0,2	3,4	5,4
		0,9	1,0	4,5	10,0	0,2	6,2	1,0	2,1	1,7	0,4	2,0	..	0,3	13,7	13,7
		..	..	18,1	24,8	1,5	6,2	..	0,5	3,2	3,2	5,1	2,4	3,3	28,3	44,3
		..	1,0	0,1	0,7	4,7	7,0	..	0,5	3,1	5,3	9,9	10,8	17,0	22,3	39,6

## ZUCCHERI

CEE ovvero	Francia UEBL Paesi Bassi Germania (R.f.) Italia	7,1	8,5	1,1	1,2	3,6	3,2	2,3	1,0	0,7	..	0,1	..	2,1	15,1	18,5
		0,1	0,3	..	..	1,3	1,7	..	..	..	..	..	..	..	1,3	1,7
		..	..	1,0	0,1	1,0	0,5	..	..	..	..	..	..	..	2,1	1,1
		7,0	8,2	..	..	1,3	1,0	0,2	..	0,1	..	..	..	..	0,2	0,8
		..	..	0,1	1,1	..	..	0,9	1,0	0,6	..	0,1	..	2,1	9,2	12,6
		..	..	0,1	..	..	..	1,2	1,0	0,6	..	0,1	..	..	2,3	2,3

## ALTRI PRODOTTI SOGGETTI AD ORGANIZZAZIONE DI MERCATO (\*)

CEE ovvero	Francia UEBL Paesi Bassi Germania (R.f.) Italia	0,1	0,2	0,3	0,5	8,6	7,8	3,1	9,8	9,5	4,7	5,4	4,2	6,9	30,8	33,0
		..	..	..	..	0,2	0,1	..	0,1	0,2	0,2	0,3	..	0,1	0,5	0,8
		..	..	0,1	..	0,4	0,1	..	0,4	0,4	0,1	..	..	..	0,6	0,6
		0,1	0,1	..	0,5	0,4	0,4	0,1	..	0,2	..	..	..	0,1	0,5	0,8
		..	0,1	0,2	..	8,0	7,2	2,9	9,0	8,5	4,3	5,1	4,0	6,7	28,5	30,5
		..	0,1	..	..	..	..	0,1	0,3	0,2	0,1	..	0,2	..	0,7	0,3

(\*) Non è stato possibile dare l'evoluzione dal 1958 al 1967, poiché i codici della zona del Marco-Est non corrispondevano, dal 1958 al 1965, a quelli della CST.

(\*) Le importazioni di prodotti agricoli dalla Repubblica popolare mongola sono nulle.

(\*) CST 0, 1, 21, 22, 231.1, 24, 261-265, 29, 4, 599.5.2.

(\*) Ortofrutticoli, vino, riso.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 321/68****dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(5 febbraio 1969)*

**Oggetto :** Difficoltà negli scambi commerciali tra la Repubblica democratica tedesca e gli Stati membri della CEE

A complemento della sua risposta all'interrogazione scritta n. 240/68 <sup>(1)</sup>, è disposta la Commissione a rispondere ancora ai seguenti quesiti :

1. La Commissione ha informato il Consiglio del fatto che un organismo di esportazione avente sede a Berlino Est le ha indirizzato una lettera per sottoporle alcuni problemi di carattere commerciale ?
2. Può precisare la Commissione perchè non ritiene opportuno rispondere alla lettera di cui al punto 1 ?

**Risposta***(30 maggio 1969)*

Riguardo alla lettera pervenutale da un organismo commerciale avente sede a Berlino Est, la Commissione non ha nulla da aggiungere alla sua risposta all'interrogazione scritta n. 240/68 presentata dall'onorevole parlamentare il 15 novembre 1968.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 14 del 7. 2. 1969, pag. 11.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 339/68****dell'on. Bading****al Consiglio delle Comunità europee***(5 marzo 1969)*

**Oggetto :** Azione speciale per le arance italiane

Secondo una comunicazione del Consiglio delle Comunità, il mercato italiano delle arance ha registrato, in seguito al raccolto particolarmente abbondante, un calo dei prezzi che minaccia di provocare una grave crisi di mercato. La delegazione italiana ha chiesto pertanto l'autorizzazione, in deroga alle disposizioni del regolamento sugli ortofrutticoli - regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli

ortofrutticoli <sup>(1)</sup> - ad alleggerire il mercato mediante interventi preventivi.

Il Consiglio ha deciso di accogliere la richiesta a condizione, tuttavia, che si eviti la distruzione della merce oggetto dell'intervento. Le arance acquistate in blocco a prezzi determinati dovranno essere o cedute direttamente agli strati più indigenti della popolazione, oppure distribuite a titolo gratuito, una volta

---

<sup>(1)</sup> GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

trasformate in succhi. Questo provvedimento è limitato fino al 31 marzo 1969 e dovrà essere finanziato con i fondi che l'Italia riceve nel quadro del regolamento sugli ortofrutticoli (articolo 12 del regolamento n. 159/66/CEE).

L'interrogante chiede al Consiglio di rispondere ai seguenti quesiti :

1. Qual era il livello dei prezzi delle arance italiane e spagnole durante questa campagna rispetto alla precedente ?
2. Qual è la quantità delle arance italiane non smerciabili ? Secondo comunicazioni di stampa, sarebbero ritirate dal mercato 150.000 tonnellate.
3. La qualità delle arance non smerciabili è competitiva ed uguale a quella delle arance spagnole ?
4. A quali prezzi saranno acquistate in blocco le arance italiane non smerciabili sui mercati ?
5. Quale somma dovrà spendere la Comunità per l'azione prevista ?

#### Risposta

(30 maggio 1969)

Il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 324/69 del 21 febbraio 1969 <sup>(1)</sup>, che autorizza l'Italia ad applicare misure particolari d'intervento sul mercato delle arance, in base alla proposta che la Commissione gli aveva inviata in data 18 febbraio 1969.

Conformemente all'articolo 5 del regolamento in questione, il governo italiano informa la Commissione sulla applicazione delle misure previste dallo stesso. Die conseguenza, il Consiglio ritiene che l'onorevole parlamentare potrebbe rivolgersi alla Commissione, la quale dovrebbe essere in grado di fornirgli, in base alle informazioni di cui sopra, gli elementi di risposta ai quesiti precisi da lui posti.

<sup>(1)</sup> GU n. L 45 del 22. 2. 1969, pag. 1.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 13/69

dell'on. Girardin

al Consiglio delle Comunità europee

(14 marzo 1969)

**Oggetto :** Costruzione di alloggi in favore dei lavoratori emigranti e le loro famiglie  
Quali iniziative intende prendere il Consiglio delle Comunità europee per realizzare, come suggerito dalla Commissione esecutiva, la cooperazione nell'ambito comunitario fra gli Stati di immigrazione ed emigrazione per la costruzione di alloggi in favore dei lavoratori emigranti e le loro famiglie ?

#### Risposta

(30 maggio 1969)

La raccomandazione della Commissione del 7 luglio 1965, relativa all'alloggio dei lavoratori e delle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>, alla quale si riferisce l'onorevole parlamentare, è rivolta agli Stati membri e li invita a cooperare secondo le formule più appropriate in questo settore. Attualmente, il Consiglio non ritiene di poter prendere un'utile iniziativa in questo settore.

<sup>(1)</sup> GU n. 137 del 27. 7. 1965, pag. 2293/65.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 15/69**  
degli onn. Scarascia Mugnozza, Bersani, Galli, Noé e Santero  
al Consiglio delle Comunità europee  
(14 marzo 1969)

**Oggetto :** Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato Euratom

Uno degli obiettivi fondamentali da conseguire nei prossimi anni nell'ambito della Comunità europea sarà quello di potenziare la ricerca scientifica in ogni stadio. Ciò non solo per promuovere un più elevato livello tecnologico, elemento primario di progresso, ma soprattutto per utilizzare le energie spirituali e materiali dell'Europa in un mondo già estremamente competitivo.

D'altra parte, è noto che non può esservi adeguata preparazione scientifica e tecnica ove non si dia impulso

ad istituzioni europee idonee a coordinare e sviluppare la ricerca.

In considerazione di quanto sopra si chiede se il Consiglio non ritenga questo il momento più adatto per attuare le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato Euratom, che prevedono la creazione di un istituto a livello universitario. Tale istituto, a giudizio degli interroganti, potrebbe essere creato usando le larghe esperienze e le notevoli attrezzature acquisite dal centro comune di ricerca, in particolare nel suo stabilimento di Ispra.

Tutto ciò senza per nulla pregiudicare le strutture dell'Euratom che gli interroganti ritengono debba essere al più presto dotato di un adeguato programma pluriennale.

**Risposta**

(30 maggio 1969)

Dato che le iniziative prese in seguito all'entrata in vigore del trattato Euratom sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, non hanno consentito di giungere ad un concreto risultato, il problema della creazione di un istituto a livello universitario è stato evocato nell'ambito delle conferenze dei Capi di Stato e di governo dei sei Stati membri delle Comunità europee.

Dopo gli accordi intervenuti nell'ambito di tali Conferenze - a Bonn nel luglio 1961 e a Roma nel giugno

1967 - il governo italiano prende attualmente una nuova serie di iniziative a livello governativo e presso la Commissione. La posizione adottata dalla Commissione in seguito a tali iniziative, benché non costituisca una proposta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato Euratom, è stata comunicata al Parlamento europeo.

Tenuto conto di tale posizione, il Consiglio non può attualmente pronunciarsi sull'ipotesi esposta dagli onorevoli parlamentari nella loro interrogazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 21/69**

dell'on. Apel  
alla Commissione delle Comunità europee  
(27 marzo 1969)

**Oggetto :** Graduato ravvicinamento delle imposte nazionali sulla nafta

cembre 1967, sull'ulteriore sviluppo della politica comune dei trasporti <sup>(1)</sup>, è detto, al paragrafo 2 c) :

Nella decisione presa dal Consiglio, in data 14 di-

<sup>(1)</sup> GU n. 322 del 30. 12. 1967, pag. 4.

« prende conoscenza della dichiarazione della Commissione secondo cui quest'ultima presenterà, anteriormente al 1° luglio 1968, proposte relative al graduale ravvicinamento delle tasse nazionali sulla nafta. »

1. La Commissione è consapevole di essere in ritardo

in merito a questo problema basilare per il ravvicinamento delle condizioni di concorrenza ?

2. Quali ragioni può addurre la Commissione a giustificazione di questo ritardo ?

3. Quando adempirà la Commissione il suo impegno e presenterà una proposta a tale effetto ?

### Risposta

(30 maggio 1969)

1. La Commissione è consapevole dell'importanza che riveste il ravvicinamento delle tasse sulla nafta ai fini dell'armonizzazione delle condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti. È quanto essa ha auspicato nella sua comunicazione al Consiglio del 10 febbraio 1967, indicando, a tale riguardo, un termine di 6 mesi, di cui il Consiglio ha preso atto nella sua decisione n. 67/790/CEE del 14 dicembre 1967.

2. Gli studi compiuti dalla Commissione, segnatamente con la collaborazione degli esperti governativi, hanno tuttavia rivelato che la complessità dei legami esistenti fra la tariffazione dell'uso delle infrastrutture, la tassazione dei carburanti e l'armonizzazione generale delle accise sui prodotti petroliferi, rende inopportuna una soluzione parziale consistente in una pratica operazione di ravvicinamento delle tasse gravanti soltanto sulla nafta. Tale operazione rischierebbe infatti di essere rapidamente rimessa in discus-

sione dalle soluzioni che saranno adottate per quanto riguarda la tariffazione dell'uso delle infrastrutture e il regime generale delle accise sui prodotti petroliferi.

3. La Commissione non è meno consapevole degli inconvenienti che presenta agli effetti della concorrenza nel settore dei trasporti, il mantenimento delle attuali disparità in materia di tasse sulla nafta. Essa prosegue quindi attivamente la ricerca di soluzioni che, pur preparando un'ulteriore e più completa armonizzazione, non sollevano le difficoltà cui si andrebbe incontro con un pratico ravvicinamento delle aliquote delle suddette tasse. Data la molteplicità degli aspetti dei problemi in questione, la Commissione non è ancora in grado di precisare a quale data essa potrà presentare al Consiglio proposte in tal senso.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 22/69

dell'on. Armengaud

alla Commissione delle Comunità europee

(1° aprile 1969)

Oggetto: Prezzo dell'energia

La Commissione delle Comunità europee ha illustrato, nel corso dell'ultima tornata del Parlamento europeo, i lineamenti, ancora molto incerti, della politica energetica comune.

Le dichiarazioni della Commissione non contengono tuttavia nessun elemento che possa far pensare a un equilibrio razionale tra le regioni europee per quanto concerne le condizioni di accessibilità dei consumatori all'energia disponibile, sia propria che importata, sia primaria che secondaria.

Sussiste pertanto il grave pericolo di veder aumentare ancora lo squilibrio economico tra regioni ad elevato sviluppo che dispongono di energia a buon mercato e regioni neglette in cui non esiste nè un'industria nè un'agricoltura prospera.

Inoltre, l'atteggiamento dei governi dei Sei si è persistentemente ispirato, in materia energetica, a considerazioni prettamente nazionalistiche, ostacolando le associazioni di interessi al di là delle frontiere, che sole consentirebbero uguali condizioni di approvvigionamento dall'esterno, una ripartizione comunitaria dei nuovi investimenti, un equilibrio dei medesimi tra le varie regioni.

L'atteggiamento della Commissione non è stato più brillante, e lo dimostra l'anarchia dei prezzi consentiti ai grandi consumatori industriali; a tal punto che alcuni di questi hanno impiantato nuovi stabilimenti (industria di alluminio, per esempio) in funzione dei prezzi consentiti in loco e non in funzione di criteri basati sull'equilibrio regionale e sul tasso d'occupazione delle regioni in questione.

Ciò considerato, si domanda se la Commissione è disposta o in grado di rispondere in modo meno evasivo di quanto essa abbia fatto il 12 giugno 1968, adducendo il motivo pretestuoso del segreto professionale, all'interrogazione scritta n. 56/68 del 24 aprile 1968 <sup>(1)</sup> sul prezzo dell'energia praticato ai grandi consumatori.

<sup>(1)</sup> GU n. C 66 del 2. 7. 1968, pag. 51.

### Risposta

(4 giugno 1969).

Nella sua interrogazione scritta n. 56/68 del 24 aprile 1968 l'onorevole parlamentare aveva chiesto che gli fossero fornite indicazioni sui prezzi al consumo delle varie forme di energia. Nella sua risposta, la Commissione non aveva potuto che segnalare le gravi lacune esistenti nei dati relativi ai prezzi praticati nella Comunità ed indicarne i motivi.

La Commissione condivide il parere espresso dall'onorevole parlamentare sull'importanza dei prezzi per l'impianto delle industrie consumatrici e ritiene anch'essa che non sia opportuno che i nuovi investimenti dei grandi consumatori industriali, debbano dipendere dai prezzi dell'energia, aventi carattere discriminatorio.

Nella sua comunicazione al Consiglio « Primo orientamento per una politica energetica comunitaria », la Commissione rileva l'interesse ad avere una migliore conoscenza della situazione dei mercati e, in materia di prezzi, propone una procedura che consenta alla Commissione di conoscere a posteriori i prezzi effettivamente praticati sul mercato per le varie forme di energia.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore dell'energia elettrica, la Commissione ha già incaricato

taluni esperti di effettuare studi per determinare la base metodologica che permetta di fare il raffronto dei prezzi della corrente elettrica nella Comunità. La Commissione desidera parimenti conoscere e pubblicare le condizioni in cui la corrente è fornita alle grandi utenze.

Inoltre, per rendere effettiva la concorrenza sul mercato energetico, e consentire così una maggiore uniformità dei prezzi nella Comunità, nella sua comunicazione al Consiglio la Commissione propone un certo numero di misure sia per garantire la libera circolazione dei prodotti energetici che per evitare distorsioni che avrebbero conseguenze negative sul mercato. Fra tali misure, due hanno rilievo più direttamente per il livello dei prezzi: quella all'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di politica dei prezzi e quella riguardante la progressiva armonizzazione dell'imposizione indiretta gravante sui prodotti energetici.

L'attuazione delle proposte formulate in detto documento dipenderà dai risultati delle discussioni in corso in seno al Consiglio ed al Parlamento sulla definizione dei principi di una politica energetica comunitaria.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 31/69

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(9 aprile 1969)

*Oggetto* : Conferenza sui problemi dell'occupazione nella Comunità

Può il Consiglio precisare la natura dei « problemi » che si pongono in relazione all'organizzazione di una conferenza sui problemi dell'occupazione nella Comunità, problemi cui viene fatto riferimento a pag. 5 della « Comunicazione alla stampa » del Segretario generale del Consiglio in data 13 marzo 1969 ?

**Risposta***(30 maggio 1969)*

I problemi ancora da risolvere per l'organizzazione di una conferenza dedicata ai problemi dell'occupazione nella Comunità, riguardano essenzialmente la scelta delle organizzazioni partecipanti, nonché il livello comunitario o nazionale di tali organizzazioni. Rimane inoltre da risolvere un certo numero di punti di natura tecnica, fra cui in particolare la definizione esatta dei temi da discutere.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 36/69****dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(9 aprile 1969)*

**Oggetto :** Possibilità e modalità di eventuali negoziati successivi al cosiddetto Kennedy-Round

A complemento della sua risposta all'interrogazione scritta n. 203/67 <sup>(1)</sup>, può indicare la Commissione a quali conclusioni è giunta circa gli studi intrapresi dall'amministrazione americana sulle possibilità e modalità di eventuali negoziati successivi al cosiddetto Kennedy-Round ?

**Risposta***(30 maggio 1969)*

Il 14 gennaio scorso, l'ambasciatore Roth, rappresentante speciale per i negoziati commerciali nell'amministrazione uscente, ha presentato al Presidente Johnson un rapporto intitolato « Future United States Foreign Trade Policy ».

Il rapporto passa in rassegna i principali problemi che si pongono agli Stati Uniti nelle loro relazioni economiche con il resto del mondo e formula pareri o raccomandazioni su svariati argomenti quali l'amministrazione interna della politica commerciale, la politica verso in paesi in via di sviluppo, la promozione delle esportazioni, etc.

Lo studio non contiene raccomandazioni precise circa le possibilità e le modalità di nuovi negoziati commerciali a seguito del Kennedy-Round. Secondo

il parere dei suoi estensori, un negoziato commerciale sembra improbabile fintanto che una parte considerevole delle concessioni negoziate nel quadro del Kennedy-Round non sarà stata messa in applicazione. In una prospettiva a più lungo termine, lo studio suggerisce tuttavia che l'amministrazione americana si prepari sin d'ora all'eventualità di una nuova serie multilaterale dei negoziati commerciali e sostiene che i lavori avviati fin da ora nel quadro del GATT nel settore degli ostacoli non tariffari e dell'agricoltura potrebbero costituire basi utili a questo riguardo.

La Commissione ricorda che la Comunità partecipa attivamente a questi lavori. Quando ne giungerà il momento, quando sarà in possesso dei necessari elementi di giudizio, la Commissione sarà in grado di pronunciarsi sull'azione più appropriata da intraprendere per il perseguimento degli obiettivi del GATT.

<sup>(1)</sup> GU n. C 1 del 12. 1. 1968, pag. 4.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 37/69****dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(9 aprile 1969)***Oggetto :** Produzione di vino nei Paesi Bassi

Può comunicare la Commissione in che modo vengono prodotti nei Paesi Bassi i 9.000 — 10.000 hl di vino indicati nella statistica riportata nel quadro delle previsioni per la campagna 1968/1969 <sup>(1)</sup> ?

**Risposta***(4 giugno 1969)*

Le cifre relative alla produzione e alle scorte indicate nei bilanci previsionali delle campagne viti-vinicole sono fornite dagli Stati membri in applicazione del regolamento 134/62/CEE della Commissione <sup>(2)</sup>.

Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione può comunicare all'onorevole parlamentare che il volume di vino dichiarato dai Paesi Bassi è dovuto alla vinificazione di uve importate, mosto e succhi d'uva importati nonché di uve coltivate localmente in serra e non idonee al consumo come uva da tavola.

<sup>(1)</sup> GU n. C 32 del 12. 3. 1969, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. 111 del 6. 12. 1962, pag. 2604/62.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 44/69****dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(9 aprile 1969)*

**Oggetto :** Scambi triangolari di formaggio svizzero fra la Svizzera, la Repubblica federale di Germania e la RDT

1. Ha la Commissione preso conoscenza degli articoli apparsi il 22 e 28 marzo u. s. nella Frankfurter Allgemeine Zeitung in merito ai cosiddetti scambi triangolari di formaggio svizzero fra la Svizzera, la Repubblica federale di Germania e la RDT?

2. È vero che il ministero dell'agricoltura federale ritiene che il formaggio svizzero che viene esportato dalla Repubblica federale verso la RDT e imballato in quest'ultimo paese — dopo essere stato tagliato in pezzi — non è più formaggio svizzero ma « formaggio della RDT » ?

3. In caso affermativo, condivide la Commissione l'opinione del ministero dell'agricoltura federale, an-

che in considerazione del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, relativo alla definizione comune della nozione di « origine delle merci » <sup>(1)</sup> ?

4. È vero che questo formaggio svizzero viene offerto ai produttori tedesco-occidentali di formaggio fuso ad un prezzo nettamente inferiore al prezzo in vigore all'interno della CEE ?

5. Quale contropartita è stata offerta per queste importazioni di formaggio svizzero dalla RDT ? È vero che, a titolo di contropartita, è stato fornito direttamente alla Svizzera burro ad un prezzo più elevato di quello abitualmente praticato in quel momento negli scambi commerciali con i paesi terzi, benchè il ministero federale abbia concesso i normali ristorni alle esportazioni ?

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

**Risposta***(30 maggio 1969)*

La Commissione ha pregato le autorità tedesche di voler far conoscere i dati necessari per l'esame della questione.

La Commissione non mancherà di informare l'onorevole parlamentare dei risultati del suo esame.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 45/69****dell'on. Oele****alla Commissione delle Comunità europee***(9 aprile 1969)*

*Oggetto* : Recenti decisioni in materia di investimento nella industria siderurgica comunitaria

1. Può la Commissione fornire dei dati in merito ai piani relativi all'espansione e all'ammodernamento dell'industria siderurgica negli Stati membri, resi noti dall'estate 1968 ?

2. Ha la Commissione raccolto, conformemente all'articolo 54 del trattato CECA, tutti i dati di rilievo concernenti questo processo di investimento così importante per l'evoluzione a medio termine nel settore siderurgico ?

3. A parere della Commissione, vi è motivo di temere una prossima ripetizione della crisi nell'industria siderurgica europea a seguito di sovrapproduzione ? In caso negativo, su che cosa basa la Commissione il suo giudizio in merito ?

**Risposta***(30 maggio 1969)*

Conformemente alla decisione n. 22/66 dell'Alta Autorità adottata in applicazione dell'articolo 54 del trattato che istituisce la CECA <sup>(1)</sup>, le industrie siderurgiche della Comunità sono tenute a comunicare alla Commissione, almeno tre mesi prima dell'inizio dei lavori, i programmi d'investimento riguardanti :

- i nuovi impianti, quando la spesa totale prevedibile superi 500.000 u.c.
- le sostituzioni o trasformazioni, quando la spesa totale prevedibile superi 1.000.000 di u.c.

Da un lato, le comunicazioni preventive consentono alla Commissione da un parte di formulare pareri motivati nel quadro degli obiettivi generali della Comunità ; dall'altra permettono di tenere aggiornati i dati forniti dalle rilevazioni sugli investimenti in atto e

previsti, effettuate secondo la situazione al 1° gennaio di ogni anno presso tutte le imprese della CECA (cfr. in particolare l'ultima relazione su « Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità — Situazione al 1° gennaio 1968 », pubblicata a Lussemburgo nel luglio 1968).

1.-2. Nel secondo semestre 1968, l'importo degli investimenti dichiarati dalle imprese siderurgiche della Comunità ammontavano a 371 milioni di u.c. ; nei quattro mesi intercorsi tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1969 essi hanno raggiunto 488 milioni di u.c. Tale cifra sarà largamente superata quando si conosceranno i dati risultanti dalle dichiarazioni formali già preannunciate sull'impianto di due nuovi complessi siderurgici integrati sul litorale della Comunità.

Se la cifra relativa al secondo semestre 1968 si scosta già leggermente dalla tendenza osservata dopo l'in-

<sup>(1)</sup> GU n. 219 del 29. 11. 1966, pag. 3728/66.

roduzione delle dichiarazioni obbligatorie, quella relativa all'inizio del 1969 manifesta sin d'ora un notevole incremento degli investimenti nella siderurgia comunitaria. Ne fa fede la seguente tabella :

Dichiarazioni pervenute all'Alta Autorità o alla Commissione delle Comunità europee

Valori medi riferiti a periodi di 4 mesi	{	1956-1959 = 154 milioni di u.c.
		1960-1961 = 530 milioni di u.c.
		1962-1968 = 165 milioni di u.c.

Primi 4 mesi del 1969 = 488 milioni di u.c.  
(non prendendo in considerazione i due progetti in zona costiera summenzionati).

3. I rilevanti investimenti intrapresi nel 1960/1961, successivamente ad un periodo di alta congiuntura, hanno senz'altro contribuito allo squilibrio esistente sin dal 1963 tra il potenziale produttivo e la domanda di prodotti siderurgici.

Presentemente i programmi d'investimento previsti sono di nuovo numerosi in previsione di una forte ripresa congiunturale, ma rischiano di essere portati a termine in una fase congiunturale diversa. Dai programmi previsionali pubblicati dalla Commissione risulta che l'attuale espansione della domanda sembra essere stata spinta da commesse superiori ai reali fabbisogni degli utenti. Questi elementi sono stati proposti all'attenzione del pubblico nella seconda relazione generale sull'attività delle Comunità (par. 217) e sono stati esposti ai rappresentanti dei go-

verni, dei produttori, dei lavoratori e degli utenti nelle riunioni di lavoro che hanno preceduto la redazione degli ultimi programmi previsionali.

Condividendo le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare, la Commissione ha quindi ritenuto opportuno esaminare se gli attuali progetti d'investimento possono provocare, a lungo termine, uno squilibrio sul mercato di taluni prodotti siderurgici.

A tal fine la Commissione accelera i lavori in corso per la preparazione dei suoi obiettivi generali con scadenza del 1975. Essa ha inoltre ritenuto opportuno effettuare fin d'ora ricerche nei settori verso cui si orientano i progetti d'investimento più rilevanti e in cui potrebbe manifestarsi il pericolo di sovrapproduzione.

Un primo studio della situazione del mercato dei lamierini del 1972/1973 fa temere un deterioramento del tasso di utilizzazione dei treni a larghe bande a caldo ed in misura maggiore dei treni a larghe bande a freddo. Detto studio è stato quindi trasmesso immediatamente ai governi, alle imprese siderurgiche ed alle organizzazioni professionali della CECA ; sulla scorta di tali risultati la Commissione ha espresso parere sulle dichiarazioni più recenti ed ha l'intenzione di formularne altri qualora le venissero presentate nuove dichiarazioni in detto settore.

I servizi della Commissione stanno effettuando altri studi. Due di questi riguardanti il mercato della vergella e delle lamiere grosse e medie nel 1972/1973, ne risulta che il tasso d'utilizzazione dei laminati sarà più o meno mantenuto al livello del 1968.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 46/69

dell'on. Leonardi

alla Commissione delle Comunità europee

(9 aprile 1969)

Oggetto: Concorrenza come strumento fondamentale per una politica energetica comunitaria

Nella Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio sul « Primo orientamento per una politica energetica comunitaria » <sup>(1)</sup>, viene attribuita un'importanza decisiva al mantenimento e allo sviluppo di condizioni concorrenziali nel campo energetico. Testualmente si afferma: « Poiché la politica energetica deve servire l'interesse dei consumatori, è necessario attribuire la funzione direttiva fondamentale alla concorrenza. Questa costringe le imprese a sviluppare pienamente la loro capacità concorrenziale, ad orientarsi sulla via del progresso tecnico, incoraggia i pro-

<sup>(1)</sup> Documento di seduta 197/68 del Parlamento europeo.

cessi naturali di sostituzione e determina una differenziazione dell'offerta. Una politica energetica fondamentale, orientata in funzione della concorrenza, non può essere realizzata senza quegli strumenti di politica economica che permettano di vigilare ed influire sul gioco dell'offerta e della domanda in maniera più spinta che in molti altri settori economici ».

Fatta questa premessa, la Commissione, né nel documento summenzionato né negli allegati al medesimo, ha provveduto ad illustrare le condizioni in cui la concorrenza si esplica nel campo energetico. Per cui sembra si tratti di un assunto a priori sul quale si pretende di costruire una politica comunitaria.

Si chiede quindi di volere definire cosa si intenda per concorrenza nel campo energetico e di illustrare le condizioni in cui questa si esplica raccogliendo anche in modo sistematico ed interpretando in modo organico tutte le osservazioni che sono fatte in questo senso nel documento « Primo orientamento per una politica energetica comunitaria » e negli allegati che sembrano invece dimostrare il contrario.

### Risposta

(4 giugno 1969)

Come ricorda l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione; la Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio « Primo orientamento per una politica energetica comunitaria » attribuisce alla concorrenza una funzione direttiva fondamentale. Tale impostazione, conforme ai principi generali dei trattati, è, a parer suo, la più atta a garantire l'integrazione del settore energetico nell'ambito del mercato comune ed a contribuire ad uno sviluppo economico armonioso della Comunità, assicurandole un approvvigionamento energetico di miglior costo.

Sia nel predetto documento che nei suoi allegati, la Commissione rileva che non sempre sono assicurate le premesse necessarie ad un effettivo gioco delle forze concorrenziali sul mercato energetico della Comunità.

La maggior parte delle proposte formulate dalla Commissione in detto documento per la definizione

di una politica energetica comune tende a migliorare la situazione concorrenziale sul mercato. Ciò vale in particolare per le proposte riguardanti la soppressione degli ostacoli agli scambi (parr. 8, 9 e 10), l'istituzione della libertà di stabilimento (par. 11), l'osservanza delle norme di concorrenza (parr. 12, 13, 14 e 15) nonché il miglioramento della struttura dell'industria energetica comunitaria (par. 25 per il carbone, parr. 28 e 29 per gli idrocarburi, par. 32 per i combustibili nucleari).

Da questi vari testi risulta che per tutti i casi summenzionati occorrono azioni specifiche se si vuole che, grazie alla concorrenza, si realizzi un approvvigionamento energetico conforme all'interesse a lunga scadenza del consumatore. La Commissione non vede quindi alcuna contraddizione tra il brano citato dall'onorevole parlamentare e le proposte contenute nella sua comunicazione al Consiglio.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 47/69

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(14 aprile 1969)

Oggetto : Partecipazione della CEE alla Fiera internazionale di Smirne

Quali sono le prospettive di una partecipazione della CEE alla fiera internazionale di Smirne? (Cfr. anche la risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 195/68) (1).

(1) GU n. C 130 del 4. 12. 1968, pag. 4.

**Risposta***(4 giugno 1969)*

Facendo seguito alla sua risposta data alla precedente interrogazione scritta n. 195/68 dell'onorevole parlamentare, la Commissione ha l'onore di informarlo che nel suo bilancio per il 1969 sono stati stanziati i fondi necessari alla partecipazione delle Comunità europee alla Fiera internazionale di Smirne, che si svolgerà dal 20 agosto al 20 settembre.

I servizi specializzati della Commissione hanno già studiato sul posto le condizioni pratiche di tale partecipazione. I lavori preparatori di tale manifestazione sono in corso.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 48/69****dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(14 aprile 1969)*

**Oggetto:** Scambio di note tra la Commissione e il governo olandese in merito ai diritti di bollo sui passaporti

1. Facendo seguito alla sua risposta all'interrogazione scritta n. 202/68 <sup>(1)</sup>, può precisare la Commissione se lo scambio di note con il governo olandese per conoscere i motivi dell'aumento dei diritti di bollo sui passaporti olandesi ha fornito i chiarimenti auspicati e quali conclusioni essa ne ha tratto?

2. Sempre in riferimento alla sua risposta, la Commissione può comunicare se il governo tedesco ha nel frattempo trasmesso agli organi legislativi il menzionato progetto di legge modificato, che disciplina tra l'altro il problema dei diritti percepiti per il rilascio e la proroga dei permessi di soggiorno ai cittadini degli Stati membri della CEE? In caso affermativo, come è stato disciplinato il problema nel progetto di legge? Tale regolamentazione dà adito ad osservazioni da parte della Commissione?

**Risposta***(2 giugno 1969)*

1. Facendo seguito alla sua risposta all'interrogazione scritta n. 202/68 riguardante l'aumento delle tasse per il rilascio dei passaporti nei Paesi Bassi, conformemente alla disposizione dell'articolo 1 del Regio Decreto 6. 12. 1966 di detto paese, la Commissione è attualmente in grado, in base ad uno scambio di note con il governo olandese, di indicare i motivi che hanno indotto detto governo ad adottare le misure in questione. L'aumento delle tasse per il rilascio dei passaporti è stato ispirato da motivi di bilancio e dall'aumento delle spese amministrative; esso si applica a tutti i cittadini olandesi, di cui i turisti rappresentano la grande maggioranza. L'esclusione di talune categorie di persone (lavoratori dipendenti ed indipendenti dei paesi membri della

CEE, cui si applicano le disposizioni comunitarie (direttive n. 64/240/CEE <sup>(2)</sup> e 64/220/CEE <sup>(3)</sup>) da questa regola generale avrebbe richiesto un controllo difficile e molto oneroso con un ulteriore aumento delle spese amministrative.

È opportuno al riguardo richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che la nuova direttiva n. 68/360/CEE <sup>(4)</sup> relativa al trasferimento ed al soggiorno dei lavoratori dipendenti, che sostituisce la direttiva n. 64/220/CEE, non impone più alcun obbligo riguardo al costo del passaporto rilasciato ai lavoratori.

<sup>(1)</sup> GU n. C 130 del 4. 12. 1968, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. 62 del 17. 4. 1964, pag. 981/64.

<sup>(3)</sup> GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 845/64.

<sup>(4)</sup> GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13.

La Commissione è quindi del parere che non vi sia motivo di opporsi alla disposizione nazionale summenzionata.

2. Il governo tedesco ha recentemente trasmesso alla Commissione ed agli organi legislativi del suo paese il progetto di legge modificato riguardante l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini degli Stati

membri della CEE. Detto progetto prevede in una disposizione riguardante le spese amministrative che il rilascio e la proroga dei permessi di soggiorno dei cittadini degli Stati membri sono esenti da ogni spesa. Detto progetto di legge è attualmente all'esame dei servizi della Commissione e quest'ultima non mancherà di far conoscere le proprie osservazioni, se del caso, al governo tedesco.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 53/69

dell'on. Apel

alla Commissione delle Comunità europee

(18 aprile 1969)

*Oggetto* : Risposta alle interrogazioni scritte entro il termine regolamentare

La Commissione delle Comunità europee ha dato una risposta di nove righe all'interrogazione n. 336/68 <sup>(1)</sup> posta dall'interrogante, quantunque il problema da lui trattato in detta interrogazione generi un malumore crescente tra la Commissione e vari membri del Parlamento europeo. L'interrogante pone pertanto alla Commissione i seguenti quesiti :

1. Ritiene davvero la Commissione di assolvere, con questa concisa risposta, i suoi doveri nei confronti dei membri del Parlamento europeo ?

2. La Commissione, con il suo accenno allo studio — in seno alla commissione giuridica del Parlamento europeo — del problema del ritardo delle risposte della Commissione, ritiene di non essere più tenuta a prender posizione al riguardo ?

3. Non sarebbe opportuno fare all'interrogante, e quindi ai membri del Parlamento europeo, la promessa formale che la Commissione farà in futuro tutto quanto è in suo potere per porre un limite ai crescenti ritardi nelle risposte ad interrogazioni dei membri del Parlamento europeo, e per ritornare gradualmente al rispetto dei termini stabiliti ?

### Risposta

(2 giugno 1969)

1. La Commissione è perfettamente consapevole del fatto che il problema delle sue risposte alle interrogazioni dei membri del Parlamento è, per taluni di essi, fonte di vere e proprie preoccupazioni.

Questo è appunto il motivo per cui il problema è stato trattato in modo particolare dalla commissione giuridica del Parlamento europeo. Detta commissione ha nominato un relatore e il Presidente della Commissione delle Comunità, signor Rey, ha assistito più volte, anche di recente, alle riunioni della commissione giuridica per discutere con il suo Presidente ed i suoi membri la possibilità di migliorare la situazione attuale.

La commissione giuridica è stata informata e tenuta al corrente degli sforzi compiuti dalla Commissione delle Comunità per migliorare la propria procedura interna, per renderla più rapida e per essere quindi meno spesso in ritardo rispetto ai termini fissati dal Regolamento del Parlamento.

Il Presidente non ha mancato di sottolineare ai membri della commissione giuridica che detto termine, che non è stato fissato di comune accordo dall'Esecutivo e dal Parlamento europeo, è in verità un termine estremamente breve e l'esperienza dimostra che nella maggioranza dei casi non è in alcun modo possibile rispettarlo, nonostante tutta la buona volontà, tanto più che, col progredire dell'integrazione comunitaria, le interrogazioni diventano più complesse ; esse riguardano delicati problemi di fondo e le risposte non possono essere redatte rapidamente come se si trattasse di fornire semplici dati di fatto.

<sup>(1)</sup> GU n. C 50 del 21. 4. 1969, pag. 10.

2. Per quanto riguarda l'esame di detti problemi in seno alla commissione giuridica del Parlamento europeo, la Commissione non ha mai pensato di sottrarsi interamente od in parte alla propria responsabilità; essa ha però ritenuto che un esame contraddittorio in seno ad una commissione parlamentare fosse un metodo migliore di quello delle interrogazioni e delle risposte scritte di trattare il problema in tutti i suoi

aspetti. La Commissione resta naturalmente pienamente responsabile del termine in cui risponde e del contenuto delle sue risposte.

3. La Commissione si augura che i chiarimenti forniti nei due paragrafi precedenti costituiscano una risposta soddisfacente al punto 3 della interrogazione dell'onorevole parlamentare.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 64/69

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(23 aprile 1969)

**Oggetto:** Regolamento (CEE) n. 582/69 riguardante il certificato d'origine e la relativa domanda

L'ultimo considerando del regolamento (CEE) n. 582/69 della Commissione, in data 26 marzo 1969, riguardante il certificato d'origine <sup>(1)</sup> e la relativa domanda è del seguente tenore:

« considerando che il presente regolamento è conforme al parere del Comitato dell'origine ».

Negli altri regolamenti della Commissione, relativi

a casi analoghi, tale formula è sempre stata concepita nei termini seguenti:

« considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di... ».

Perchè la Commissione non si è attenuta a quest'ultima formulazione anche nel caso in esame?

Non ritiene la Commissione che la nuova formula ponga fortemente in rilievo il fatto che tali Comitati, composti di funzionari, hanno de facto e de jure il diritto di esprimere un « parere vincolante ».

#### Risposta

(4 giugno 1969)

A giudizio della Commissione, l'ultimo considerando del regolamento (CEE) n. 582/69 della Commissione, del 26 marzo 1969, ha, riguardo alla natura del parere del Comitato dell'origine, la stessa portata degli analoghi considerando degli altri regolamenti adottati dalla Commissione in casi simili. La Commissione, desiderosa di uniformare la forma dei propri atti, farà in modo che la redazione di questi ultimi sia d'ora in poi maggiormente conforme alla prassi seguita in passato.

(1) GU n. L 79 del 31. 3. 1969, pag. 1.